Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 novembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 10 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1980 » sorteggiate il 16 ottobre 1978. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1982 » sorteggiate il 16 ottobre 1978. — **Ditta Giovanni Garavaglia, tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1978. — **Lagomarsino, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Gruppo Mondadori, cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1978. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1978. — **Cigiemme, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1988 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1992 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « Serie G - 6 % » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni « Serie I - 14 % » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **N. Sgaravatti & C. Sementi, società per azioni, in Pergine Valdarno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1978. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni « Artigiancassa 9 % - 1975-1985 » sorteggiate il 20 ottobre 1978. — **Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1978. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1977. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5 % » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5 % » sorteggiate il 23 ottobre 1978. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 1969-1981 » sorteggiate il 17 ottobre 1978. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « Serie Speciale Autostrade 6 % » sorteggiate il 17 ottobre 1978. — **Istituto mobiliare italiano, sezione autonoma credito navale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **687.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo Maggiore e di S. Giovanni Battista, in Pessinetto.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 4 aprile 1977, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo Maggiore, in frazione Gisola del comune di Pessinetto (Torino), e di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **688.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Scuola S. Bartolomea Capitanio », in Bergamo, appartenente alla congregazione delle suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Scuola S. Bartolomea Capitanio », in Bergamo, appartenente alla congregazione delle suore di carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **689**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di denominazione della diocesi di Luni o La Spezia, Sarzana e Brugnato.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione dei vescovi 4 agosto 1975, n. 624/25, relativo al mutamento della denominazione della diocesi di Luni o La Spezia, Sarzana e Brugnato in « La Spezia, Sarzana e Brugnato ».

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1978.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1978 e del 2 giugno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1978 e del 2 giugno 1979, sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dall'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

(8806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1978.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto, denominato, per effetto della legge stessa, Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);
Visto l'art. 18 del vigente statuto dell'Istituto concernente la composizione e le modalità di nomina del collegio sindacale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1975, con il quale il prof. Gianni Zandano, venne, fra gli altri, nominato componente effettivo del collegio dei sindaci del ripetuto Mediocredito centrale, su designazione del Ministro del commercio con l'estero;
Vista la lettera in data 4 agosto 1978, con la quale il Ministro del commercio con l'estero, nel comunicare che il predetto prof. Gianni Zandano ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ha designato in sostituzione del medesimo il dott. Vittorio Barattieri di S. Pietro;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Vittorio Barattieri di S. Pietro è nominato componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, con sede in Roma, su designazione del Ministro del commercio con l'estero e in sostituzione del prof. Gianni Zandano, dimissionario.

Il predetto dott. Vittorio Barattieri scadrà dalla carica unitamente agli altri sindaci nominati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(8529)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1978.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 aprile 1947, n. 871, con cui è stato istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1973, con cui è nominato il consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per la durata di un sessennio;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerato che ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 occorre provvedere ad integrare il consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso con tre esperti di ciascuna regione territorialmente interessata;

Viste le designazioni operate dalle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il consiglio di amministrazione dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso è integrato con i seguenti nuovi membri:

Calsolaro Corrado, Bono Sereno, Rey Mario, su designazione del consiglio regionale della regione Piemonte;

Dujany dott. Cesare, Chillod dott. Enrico, Lyabel dott. Carlo, su designazione del consiglio regionale della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1978
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 392

(8531)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1978.

Esonero dagli obblighi contributivi nella Cassa unica per gli assegni familiari per alcuni datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 1007, concernente la regolamentazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia;

Esaminate le domande presentate dai datori di lavoro « Confezioni Treve-Trevetex » di Treve Agnese, « Confezioni Liprino » di Liprino Maria Pietrina in Savelli e « Stazione rifornimento AGIP » di Napoli Franca, tendenti ad ottenere l'esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il contratto comunale di lavoro per la erogazione degli assegni familiari ai lavoratori di Campione d'Italia stipulato in data 9 marzo 1971, nel testo annesso al decreto ministeriale 12 agosto 1971;

Visto il protocollo aggiuntivo n. 2 al predetto contratto comunale, sottoscritto in data 12 novembre 1976 dalla ditta « Trevetex », in data 1° ottobre 1976 dalla ditta Liprino e in data 11 novembre 1975 dalla ditta Napoli;

Considerato che i predetti datori di lavoro garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni ed i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che il sindaco di Campione d'Italia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Como, ad istanza dei datori di lavoro interessati, hanno espresso parere favorevole alla concessione del richiesto esonero;

Ritenuta l'opportunità di concedere l'esonero indicato nelle premesse;

Dichiara:

I sottoelencati datori di lavoro di Campione d'Italia sono esonerati, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 12 dicembre 1969, n. 1007, dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica assegni familiari:

« Confezioni Treve-Trevetex » di Treve Agnese - confezione artigianale biancheria uomo e donna;

« Confezioni Liprino » di Liprino Maria Pietrina in Savelli - confezioni biancheria;

« Stazione rifornimento AGIP » di Napoli Franca - distributore di benzina ed oli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8558)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Prezzi dei libri di testo per la scuola elementare per l'anno scolastico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto interministeriale in data 4 agosto 1977, con il quale è stato stabilito per l'anno scolastico 1977-78 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per l'anno scolastico 1978-79 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 4 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito per l'anno scolastico 1978-79 il prezzo massimo dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 4.560 per i testi del primo ciclo e di L. 17.100 per i testi del secondo ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 2.430	—
2ª	» 2.130	—
3ª	» 2.130	L. 2.990
4ª	» 2.130	» 3.490
5ª	» 2.540	» 3.820

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione e delle amministrazioni comunali viene praticato dai librai lo sconto dello 0,25% sui prezzi di copertina.

Roma, addì 9 agosto 1978

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8434)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il sig. Pietro Pulvirenti, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catania si trova nella impossibilità di esercitare le proprie funzioni;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Nunzio Lombardo è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catania, in sostituzione del sig. Pietro Pulvirenti.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(8490)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dallo Istituto;

Visto l'art. 19 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1977, relativo alla ricostituzione del predetto comitato;

Considerato che il sig. Walter Cundari, membro del comitato medesimo in rappresentanza dei lavoratori del settore, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 2813/VA/1b del 12 luglio 1978, con la quale la Federazione italiana dipendenti aziende di credito ha designato il sig. Antonio Schioppa in sostituzione del sig. Walter Cundari;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Schioppa è nominato membro del comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, presso l'Istituto na-

zionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del sig. Walter Cundari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8488)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 13513 dell'11 settembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Isernia, dott. Angelo Iacobelli, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Cesare Matteini, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Angelo Iacobelli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, in sostituzione del dott. Cesare Matteini, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8265)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;
Stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;
Ammi Sarda S.p.a., settore piombo e zinco;
Eurallumina S.p.a., produzione alluminio;
Comsal S.p.a., lavorazione alluminio;
Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico - Asse mediano viario - Asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - Infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - Alimentazione elettrica dello stabilimento Eurallumina - Opere portuali e marittime del genio civile,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale n. 11/192 in data 31 marzo 1978, con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile sono state indette per il giorno 29 ottobre 1978;

Visto il telegramma n. 8311/8/775/12/3 del 14 settembre 1978, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione per la pubblica amministrazione, a seguito della impossibilità di concludere l'iter di approvazione delle modifiche al citato regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, in tempo utile per consentire gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime, ha invitato le singole amministrazioni a rinviare al 10 dicembre 1978 la data già fissata per il 29 ottobre 1978;

Considerata, quindi, l'opportunità di aderire all'invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri a differire la data di tali elezioni;

Decreta:

Articolo unico

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, precedentemente indette per il 29 ottobre 1978, sono rinviate al giorno 10 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:
Fibra del Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC-Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:
Siron,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8763)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;

2) Filati industriali;

3) Acquedotto - 1° lotto;

4) Acquedotto - 2° lotto;

5) Rete idrica - 1° lotto;

6) Ristrutturazione ed ampiamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;

7) Impianti elettrici,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della *condizione di ristrutturazione* e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 marzo 1978 al 2 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma), è prolungata fino al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8767)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa valori di Firenze per l'anno 1978.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978, costitutivo delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1978;

Vista la nota del 2 ottobre 1978, con la quale il Banco di Napoli ha proposto quale delegato governativo in seno alla deputazione della borsa valori di Firenze il dott. Mario Galvanin in sostituzione del dott. Vittorio Baiano, dimissionario;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della citata designazione;

Decreta:

Per l'anno 1978, la deputazione della borsa valori di Firenze, costituita con decreto ministeriale 3 marzo 1978, è così modificata:

il dott. Mario Galvanin è nominato delegato governativo in sostituzione del dott. Vittorio Baiano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8560)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME - Industrie macchine elettriche, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. IME - Industrie macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME - Industrie macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione, è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8765)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Determinazione del prezzo minimo e modalità di cessione delle patate alle distillerie in attuazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 506, concernente modificazioni al regime fiscale sugli spiriti;

Visto l'art. 2 della stessa legge introducente un regime agevolativo sugli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale;

Considerato che per effetto del medesimo art. 2 della citata legge n. 506, le agevolazioni introdotte sono condizionate alla corresponsione di un prezzo minimo da pagare ai produttori agricoli per le patate da essi cedute;

Atteso che ai sensi del penultimo comma del richiamato art. 2 della ripetuta legge n. 506 l'entità di tale prezzo e le modalità di cessione delle patate alle distillerie e di ammissione al beneficio fiscale devono essere determinate annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni professionali dei produttori;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Sentite le regioni e le organizzazioni professionali dei produttori;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono ammesse per i soli spiriti provenienti dalla distillazione di patate di produzione nazionale.

Art. 2.

Per la campagna 1978 il prezzo minimo da corrispondere ai produttori di patate, riferito al contenuto in amido, è di L. 423 per chilogrammo di amido, franco destino.

Art. 3.

I soggetti di diritto dai quali le distillerie possono acquistare patate di produzione nazionale per distillarle e fruire dei benefici tributari previsti dall'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, sono:

a) in via prioritaria, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative legalmente costituite formate da produttori agricoli singoli od associati e loro consorzi regolarmente iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

b) i produttori agricoli singoli.

Art. 4.

Ai fini del presente decreto si intende produttore agricolo l'imprenditore agricolo definito ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5.

Il controllo in ordine all'effettivo acquisto delle patate destinate alla distillazione, al rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto è demandato alle regioni che l'effettueranno per mezzo dei propri uffici o altri organismi da esse designati, ovvero per il tramite delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le regioni avranno altresì cura di accertare se trattasi di prodotto nazionale ovvero di prodotto non nazionale, sulla base della denuncia della superficie investita a coltura pataticola e di ogni altro elemento utile che riterranno opportuno utilizzare nella propria ed esclusiva competenza.

Art. 6.

I limiti di competenza territoriale per l'esercizio del controllo di cui al precedente art. 5, da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, sono quelli indicanti, nella carta statutaria di ciascuna organizzazione, le competenze territoriali istituzionali.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente alla designazione per il controllo del prezzo minimo, sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506 e dell'art. 2 del presente decreto, i soggetti indicati nel precedente art. 3 che intendono cedere patate alle ditte distillatorie sono tenuti, per ogni singola partita di prodotto, entro e non oltre il 28 di febbraio, alla stipula di contratti in appresso denominati contratti di distillazione, dai quali devono risultare, tra l'altro, inequivocabilmente:

a) i quantitativi ceduti;

b) il grado amido medio per partite di prodotto;

c) il prezzo pattuito, che comunque non potrà essere inferiore al prezzo minimo previsto dal presente decreto;

d) l'esatta indicazione delle località nelle quali sono ubicati i magazzini di raccolta o di conservazione;

e) modalità di pagamento, che comunque non potranno prevedere un termine ultimo per il saldo superiore ai cinquanta giorni dall'avvenuta consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 8.

Per quanto previsto al punto *b*) del precedente art. 7 il grado amido sarà consensualmente determinato dalle parti contraenti nel luogo e con i sistemi e le modalità scelte di comune accordo.

Presso lo stabilimento di trasformazione del prodotto oggetto di contratto di distillazione, sarà proceduto in via definitiva e con un metodo accettato da entrambe le parti, ad un riscontro dello stesso grado amido, attraverso prelevamento di campioni, per ogni singolo carico, in contraddittorio fra le parti stesse, salvo diverse intese.

Ove malgrado tutto dovessero insorgere pareri diversi, decideranno gli organi regionali competenti sulla base di criteri che le stesse regioni riterranno più idonei ed opportuni.

Art. 9.

Nei soli casi in cui siano posti in essere contratti di distillazione con soggetti singoli produttori, il contratto stesso deve contenere, oltre le indicazioni di cui al precedente art. 7, la denuncia delle superfici investite a coltura pataticola e la loro ubicazione, la produzione totale ottenuta, quella eventualmente già destinata o da destinarsi ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 10.

Affinché le patate possano beneficiare delle agevolazioni previste al primo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, la parte venditrice, non appena stipulato il contratto, deve trasmettere, al più tardi entro tre giorni dalla data della stipula, un esemplare del contratto stesso alla regione o all'organismo dalla stessa designato per i controlli di cui al presente decreto, precisando il magazzino ove le patate si trovano depositate e poste a disposizione della regione stessa per l'effettuazione dei controlli.

Copia del contratto dovrà essere altresì trasmessa da parte della ditta acquirente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nel cui territorio trovasi ubicata la distilleria, unitamente ad una domanda in bollo nella quale la distilleria stessa chiede di usufruire, per le patate oggetto del contratto, dei benefici previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Art. 11.

Alle regioni dovranno altresì pervenire, per quanto concerne i soli produttori agricoli, formali dichiarazioni di responsabilità, debitamente sottoscritte dagli stessi, dalle quali deve risultare che trattasi di prodotto raccolto nella propria azienda agricola.

Nelle citate dichiarazioni dovranno altresì risultare le superfici investite, il prodotto totale ottenuto, la quantità di prodotto destinato ad utilizzazioni diverse dalla distillazione.

Art. 12.

I quantitativi di patate ritirate dalle distillerie devono viaggiare accompagnate dalle bollette di consegna, vidimate prima dell'inizio del trasporto dall'organismo regionale del controllo.

La bolletta deve indicare:

il nome del produttore agricolo venditore;

la distilleria destinataria;

il quantitativo di patate spedite, con riferimento al contratto cui lo stesso si riferisce;

il quantitativo complessivo oggetto del contratto stipulato;

il giorno e l'ora di partenza, la durata del trasporto ed il mezzo adoperato.

La bolletta deve essere presentata con le patate al servizio di vigilanza fiscale della distilleria, annotata nel registro C/41 delle materie prime da distillare e trattenuta agli atti.

Art. 13.

Per le patate la cui spedizione alla distilleria è stata già autorizzata, la documentazione relativa presentata alle regioni dovrà essere completata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto al fine del rilascio dell'attestazione prevista dal precedente art. 12.

Art. 14.

La quantità di alcool da considerarsi ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal ripetuto art. 2 della legge n. 506 è quella effettivamente ottenuta dalla distillazione delle patate oggetto di contratto.

Art. 15.

Le regioni, effettuati i controlli previsti e quelli che riterranno ancora opportuni, accertato che trattasi di produzione nazionale, faranno pervenire nel termine di quattro mesi dal ricevimento del contratto agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio una certificazione in tal senso, nonché una attestazione sulla regolarità delle operazioni di vendita e spedizione delle patate e sul rispetto del prezzo minimo e delle condizioni previste dal presente decreto per la concessione delle agevolazioni di cui al più volte ripetuto art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, con specifico riferimento alle singole bollette di consegna di cui al precedente art. 5 o ai singoli contratti stipulati.

Art. 16.

L'alcole ottenuto dalla distillazione di patate potrà essere, a richiesta dell'interessato, estratto dai magazzini di fabbrica senza il pagamento del diritto erariale e con il beneficio dell'abbuono di imposta, previsti all'art. 2 della legge 18 agosto 1978, n. 506, prima che pervenga l'attestazione di cui all'art. 12, purché i tributi in questione vengano interamente cauzionati.

Lo svincolo dei depositi cauzionali potrà avvenire solo dopo l'acquisizione e il controllo della regolarità della documentazione prescritta.

I depositi stessi saranno incamerati nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(8783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 43/1978. Regime di sorveglianza dei prezzi delle paste alimentari

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 17 luglio 1974, concernente l'assoggettamento al regime dei prezzi sorvegliati delle paste secche alimentari speciali;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 1978, concernente l'assoggettamento delle paste secche alimentari normali al regime dei prezzi sorvegliati;

Considerata la necessità di adottare le opportune iniziative per un efficace controllo in regime di sorveglianza dei prezzi dei suddetti prodotti;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — I prezzi delle paste secche alimentari sono sottoposti a regime di sorveglianza.

2. — Le imprese che producono paste secche alimentari normali e speciali sono tenute a comunicare alla segreteria generale del C.I.P. i prezzi di listino praticati, alla data della presente delibera, al grossista, al dettagliante e, ove sussistano, al pubblico, nonché le relative quantità vendute nell'anno 1977.

Le stesse imprese sono altresì tenute a comunicare annualmente alla segreteria del C.I.P. le quantità vendute al grossista, al dettagliante e, ove sussiste al pubblico.

3. — Ogni variazione di prezzo deve essere comunicata ed adeguatamente motivata alla segreteria del C.I.P. almeno trenta giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi.

4. — I prezzi di listino verranno pubblicati sulla «Relazione periodica sull'andamento dei prezzi» edita a cura della segreteria generale del C.I.P.

5. — Ogni quadrimestre, a partire dal 1° aprile 1979, i comitati provinciali prezzi devono predisporre ed inviare al C.I.P. relazioni relative all'andamento ed ai livelli di prezzo praticati nelle provincie di propria competenza.

6. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8875)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Roma il 20 febbraio 1975.

Il 3 ottobre 1978 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Roma il 20 febbraio 1975, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1978, n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 5 luglio 1978.

In conformità dell'art. 18, l'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 1978.

(8694)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato » è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cortese dell'Alto Monferrato » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Cortese ». E' ammessa la presenza di altri vitigni ad uve bianche, escluse quelle aromatiche, purché non superiori al 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende:

in provincia di Asti: l'intero territorio amministrativo di: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza M., Roccaverano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortiglione, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vaglio Serra;

in provincia di Alessandria: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaledo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara B., Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio, Visone. Ed in parte quello di: Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana, Sezzadio.

Tale zona della provincia di Alessandria risulta essere così delimitata:

partendo dal punto di incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona ed Alessandria, il limite segue in direzione est il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto di incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e su questi proseguire in direzione nord-est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata). Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldeo ed all'altezza della località S. Gottardo segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba, in prossimità di C.na Bellavista. Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio, e raggiunto il limite del centro abitato risale verso nord

per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il Torrente Biasco (l'osteria). Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tassarolo-Novi Ligure (q. 205). Percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue sino ad incontrare il confine di quest'ultimo comune (prossimità di Cascina Ingrata) segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba, prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria, lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argillosi-calcarei, anche a fondo tufaceo o marmoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici ed appenninici.

I sistemi d'impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare la incisione anulare.

La resa massima delle uve ammessa per la produzione del vino « Cortese dell'Alto Monferrato » non dovrà essere superiore a q.li 100 per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per Ha non superi il 20% il limite sopra indicato.

La resa massima dell'uva in vino non deve superare il 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione, delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e commerciali della zona, è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Cortese dell'Alto Monferrato » una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9,5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Cortese dell'Alto Monferrato » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cortese dell'Alto Monferrato » può essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare seguendo le vigenti norme.

I tipi « spumante » e « frizzante » debbono presentarsi limpidi al consumo.

La zona di spumantizzazione coincide con la zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili. E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(8568)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Gaby

Con decreto amministrativo 20 giugno 1978, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del sedime stradale di mq 730 sito al km 15+650 della strada statale n. 505 « Della Valle del Lys » ed iscritto nei registri catastali del comune di Gaby (Aosta) al foglio 16, numero di mappa 241.

(8695)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Mericlor dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mericlor concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8697)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindasar 25 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindasar 25 concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8698)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindamer dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindamer concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8699)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Etan Spritzmittel dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Etan Spritzmittel concessa all'impresa Chimiberg S.p.a., in Albano Sant'Alessandro (Bergamo), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8701)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Semefil M dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1973 all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Semefil M, già registrato al n. 1351.

(8700)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,45	840,45	840,43	840,45	840,40	840,45	840,55	840,45	840,45	840,45
Dollaro canadese	718,75	718,75	719 —	718,75	718,63	718,75	718,65	718,75	718,75	718,75
Franco svizzero	512,35	512,35	513,10	512,35	512,75	512,35	512,25	512,35	512,35	512,35
Corona danese	160,51	160,51	160 —	160,51	160,45	160,51	160,46	160,51	160,51	160,50
Corona norvegese	167 —	167 —	166,90	167 —	167,05	167 —	167,07	167 —	167 —	167 —
Corona svedese	193,90	193,90	193,75	193,90	193,90	193,90	193,93	193,90	193,90	193,90
Fiorino olandese	410,37	410,37	411 —	410,37	410,75	410,67	410,85	410,37	410,37	410,35
Franco belga	28,24	28,24	28,19	28,24	28,25	28,24	28,26	28,24	28,24	28,25
Franco francese	195,08	195,08	195,25	195,08	190,520	195,08	195,245	195,08	195,08	195,10
Lira sterlina	1663,35	1663,35	1664,70	1663,35	1663,30	1663,35	1663,95	1663,35	1663,35	1663,35
Marco germanico	443,11	443,11	443,28	443,11	443,08	443,11	443,12	443,11	443,11	443 —
Scellino austriaco	60,545	60,545	60,55	60,545	60,55	60,54	60,60	60,545	60,545	60,55
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,30	18.20	18,40	18.20	18,35	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,838	11,838	11,86	11,838	11,85	11,83	11,84	11,838	11,838	11,85
Yen giapponese	4,447	4,447	4,4550	4,447	4,45	4,44	4,447	4,447	4,447	4,44

Media dei titoli del 7 novembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	98,675
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,625
» 5 % (Beni esteri)	99,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,875
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,250
» » » » 1-10-1979	101,275
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,500
» » » 12 % 1- 4-1982	98,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	718,70
Franco svizzero	512,30
Corona danese	160,485
Corona norvegese	167,035
Corona svedese	193,915
Fiorino olandese	410,61
Franco belga	28,25
Franco francese	195,162
Lira sterlina	1663,65
Marco germanico	443,115
Scellino austriaco	60,572
Escudo portoghese	18,275
Peseta spagnola	11,839
Yen giapponese	4,447

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un secondo commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento del 16 febbraio 1977, con il quale l'avv. Giorgio Jaut è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, in amministrazione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di affiancare al predetto avv. Jaut un secondo commissario straordinario;

Dispone:

Ferma restando la nomina dell'avv. Giorgio Jaut a commissario straordinario disposta con il citato provvedimento del 16 febbraio 1977, il dott. Goffredo Zanchi, nato a Chieti il 1° ottobre 1920, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Governatore: BAFFI

(8728)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Noceto

Con deliberazione della giunta regionale 8 settembre 1978, n. 3123 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 4725/4476 nella seduta del 5 ottobre 1978) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Noceto (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 novembre 1977, n. 102.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8664)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Verrua Po

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1978, n. 18367, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Verrua Po (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 19 luglio 1976, n. 45, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 10 giugno 1977, n. 34.

(8729)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Battuda

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1978, n. 18366, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Battuda (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 16 febbraio 1977, n. 1.

(8730)

Variante al piano regolatore generale del comune di Ranica

Con deliberazione della giunta regionale 26 settembre 1978, n. 18488, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Ranica (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1977, n. 52, relativa alla riduzione delle zone di espansione poste in zona collinare e all'integrazione delle norme di attuazione.

(8731)

Variante al piano regolatore generale del comune di Lissone

Con deliberazione della giunta regionale 4 settembre 1978, n. 18102, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lissone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 7 dicembre 1977, n. 139, relativa alla viabilità.

(8453)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Vittore Olona

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18246, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Vittore Olona (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8454)

Approvazione del piano di zona del comune di Casorate Sempione

Con deliberazione della giunta regionale 12 settembre 1978, n. 18245, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Casorate Sempione (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8455)

Approvazione del piano di zona del comune di Artogne

Con deliberazione della giunta regionale 26 settembre 1978, n. 18493, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Artogne (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8732)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di una particella fondiaria in comune di Nogarè

Con deliberazione 12 maggio 1978, n. 4012, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1349/4 in comune catastale di Nogarè dal demanio al patrimonio disponibile provinciale.

(8576)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 42, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. serg. magg. g. s.p. Fanelli Antonio, nato il 1° marzo 1950 . . . punti 48,10
2. serg. magg. g. s.p. Saracino Bonifacio, nato il 31 luglio 1943 . . » 47,92
3. serg. magg. a. s.p. Vinciarelli Antonio, nato l'8 marzo 1945 » 46,70
4. serg. magg. s.a. s.p. Scopa Antonio, nato il 13 agosto 1948 » 46,02
5. mar. capo s.a. s.p. De Luca Bruno, nato il 14 febbraio 1941 . » 45,90
6. mar. capo f. s.p. Buonavolontà Antonio, nato il 19 settembre 1940 . » 44,10
7. serg. magg. g. s.p. Caridi Domenico, nato il 18 febbraio 1945 . » 44,00
8. serg. magg. f. s.p. Cangiano Salvatore, nato il 1° novembre 1953 . » 42,33
9. mar. capo f. s.p. Troisi Antonio, nato il 30 luglio 1939 . » 41,98
10. serg. magg. s.a. s.p. Rotella Paolo, nato il 5 agosto 1948 » 41,44
11. mar. capo a. s.p. Marzana Giuseppe, nato il 10 ottobre 1939 . » 41,41
12. serg. magg. f. s.p. Tozzi Giandomenico, nato il 26 maggio 1950 . . » 41,16
13. mar. ord. CC. s.p. Colaiacomo Pietro, nato il 1° agosto 1945 . » 41,12
14. serg. magg. f. s.p. Piccirillo Carmine, nato il 7 dicembre 1956 . » 40,75

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) serg. magg. g. s.p. Fanelli Antonio . . . punti 48,10
2) serg. magg. g. s.p. Saracino Bonifacio . » 47,92
3) serg. magg. a. s.p. Vinciarelli Antonio . . » 46,70

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. s.a. s.p. Scopa Antonio . . . punti 46,02
2. mar. capo s.a. s.p. De Luca Bruno . . . » 45,90
3. mar. capo f. s.p. Buonavolontà Antonio . . » 44,10
4. serg. magg. g. s.p. Caridi Domenico . . . » 44,00
5. serg. magg. f. s.p. Cangiano Salvatore . . » 42,33
6. mar. capo f. s.p. Troisi Antonio . . . » 41,98
7. serg. magg. s.a. s.p. Rotella Paolo . . . » 41,44
8. mar. capo a. s.p. Marzana Giuseppe . . » 41,41
9. serg. magg. f. s.p. Tozzi Giandomenico . . » 41,16
10. mar. ord. CC. s.p. Colaiacomo Pietro . . » 41,12
11. serg. magg. f. s.p. Piccirillo Carmine . . » 40,75

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1978
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 224

(8667)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di lucidatore mobili in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13 del 1° maggio 1978, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1977, n. 3622, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1978, registro n. 6 Poste, foglio n. 207, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di lucidatore mobili in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2939.

(8511)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 3 San. del 18 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in oggetto;

Visto il succesivo decreto n. 4 del 18 gennaio 1978, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte mediche;

Considerato che per un errore di trascrizione il nome del concorrente dott. Gusmini, terzo classificato nella graduatoria di merito di cui al decreto n. 3 e dichiarato vincitore con il successivo decreto n. 4 della condotta medica consorziata tra i comuni di Casale Litta e Inarzo è stato erroneamente trascritto in « Carlo » anzichè « Marco »;

Considerato altresì che nel sopracitato decreto n. 4 tra i comuni costituenti il consorzio medico di Ternate-Cazzago Brabbia-Varano Borghi è stato involontariamente omesso il comune di Comabbio;

che occorre pertanto provvedere alle rettifiche di che trattasi;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

A parziale rettifica dei precedenti propri decreti n. 3 e n. 4 del 18 gennaio 1978 di cui alle premesse:

1) il nome del concorrente dott. Gusmini, terzo classificato nella graduatoria di merito e vincitore della condotta medica consorziata tra i comuni di Casale Litta-Inarzo deve intendersi trascritto in «Marco» e non «Carlo»;

2) la condotta medica consorziata tra i comuni di Ternate-Cazzago Brabbia-Varano Borghi deve intendersi integrata con il comune di Comabbio, involontariamente omesso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 maggio 1978

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(8582)

Rettifica al decreto di nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 31/San-Va del 24 novembre 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che, per un errore di dattilografia, il nome del componente prof. Galli è stato trascritto in «Fulvio» anzichè in «Pietro» che occorre pertanto provvedere alla rettifica di che trattasi;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

A parziale rettifica del precedente proprio decreto n. 31/San-Va del 24 novembre 1977, relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1974, il nome del componente prof. Galli deve intendersi trascritto in «Pietro» anzichè «Fulvio».

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 maggio 1978

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(8581)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a tre posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Licata

Il medico provinciale informa che con decreto 3 ottobre 1978, n. 5115, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Licata.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 31 gennaio 1978.

(8804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 in data 29 marzo 1977, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1976;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Perelli Fabio	punti	51,650	su 120
2. Spendolini Franco	»	51,450	»
3. Giacomelli Elio	»	50,500	»
4. Ridolfini Maurizio	»	49,915	»
5. Troisi Angelo	»	49,575	»
6. Ramadori Massimo	»	49,500	»
7. Mannetta Vincenzo	»	49,380	»
8. Reale Elio Giacomo	»	49,305	»
9. Mengoni Antonio	»	49,150	»
10. Casucci Maurizio	»	49,000	»
11. Crognoletti Vincenzo	»	48,500	»
12. Belnava Giuseppe	»	47,380	»
13. Zagarella Giuseppe	»	47,500	»
14. Cristallini Carlotta	»	47,000	»
15. Mastrocola Mario	»	46,150	»
16. Marrucci Franco	»	45,700	»
17. Tosi Federico	»	45,300	»
18. Giampaoli Giovanni	»	43,960	»
19. Sammarco Enrico	»	43,100	»
20. Lombi Vincenzo	»	43,040	»
21. Leopardi Francesco	»	43,026	»
22. Schiaroli Mario	»	43,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di: Bolognola-Acquacanina, Camporotondo di Fiastrone, Civitanova Marche, Gualdo, Monte S. Martino, Pievebovigliana-Fiordimonte, Poggio S. Vicino, Portorecanati, Ripe San Ginesio, Sarnano, Serrapetrona.

Macerata, addì 16 ottobre 1978

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4434, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1976;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Viste le preventive rinuncie prodotte dai dottori Reale Elio Giacomo e Mannetta Vincenzo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

Perelli Fabio: Pievebovigliana-Fiordimonte, consorzio;
Spendolini Franco: Sarnano, unica;
Giacomelli Elio: Ripe San Ginesio, unica;
Ridolfini Maurizio: Porto Recanati, seconda condotta;
Troisi Angelo: Gualdo, unica;
Ramadori Massimo: Monte S. Martino, unica;
Mengoni Antonio: Serrapetrona, unica;
Casucci Maurizio: Bolognola-Acquacanina, consorzio;
Zagarella Giuseppe: Camporotondo, unica;
Cristallini Carlotta: Poggio S. Vicino, unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 16 ottobre 1978

Il medico provinciale: Pucci

(8583)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15301 del 20 luglio 1976, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nei comuni di Cinisi, Gangi e Marineo;
Visto il proprio decreto n. 14171 del 23 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;
Visto il proprio decreto n. 14172 in data 23 giugno 1978, con il quale si è proceduto alla assegnazione delle sedi ed alla nomina dei vincitori sulla base delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione;
Considerato che il dott. Curcurù Elio nominato ufficiale sanitario del comune di Marineo ha rinunziato alla nomina avendo scelto la sede di Cinisi indicata prima in ordine di preferenza;
Ritenuto di conseguenza di dover procedere alla nomina del concorrente che lo segue in graduatoria e che ha indicato tale sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Geraci Aldo nato a Montefranco il 20 agosto 1946 e domiciliato a Chiusa Sclafani, via Ungheria, 124, è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario di Marineo.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso la predetta sede entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Marineo.

Palermo, addì 30 agosto 1978

Il medico provinciale: Priolo

(8671)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(3952/S)

OSPEDALE CIVILE «S. NICOLO'» DI LEVANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(3953/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
sei posti di assistente dell'istituto di anestesiologia e rianimazione;
un posto di assistente dell'istituto di anatomia patologica;
un posto di assistente del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme d icui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(3951/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(3967/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(3958/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione pneumologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione pneumologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(3959/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(3966/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3949/S)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(3950/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3954/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di patologia neonatale (il numero dei posti è elevato a tre);

sei posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(3955/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1978, n. 45.

Istituzione del museo ferroviario piemontese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la regione Piemonte, l'associazione « Museo ferroviario piemontese ».

L'associazione, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere, attraverso l'istituzione e gestione di tale museo, al reperimento ed alla conservazione di materiale ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento al materiale rotabile ed ai sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione del Piemonte, soprattutto per ciò che concerne le ferrovie concesse e la trazione trifase.

Art. 2

Fanno parte dell'associazione:

1) la regione Piemonte;

2) gli enti locali piemontesi, gli enti pubblici o privati, istituiti ed associazioni, che vi aderiscano secondo le prescrizioni statutarie;

2) i privati cittadini che sottoscrivono la quota sociale, fissata dallo statuto.

Art. 3.

Lo statuto dell'associazione, predisposto dalla giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 25 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 di cui al cap. 12500, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per l'istituzione del museo piemontese del trasporto su rotaia » e con lo stanziamento di lire 25 milioni in termini di competenza e in termini di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 luglio 1978

VIGLIONE

(8224)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1978, n. 46.

Assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. spec. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1978)

(*Omissis*)

(8225)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. 47.

Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per favorire l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato, nonchè per sostenere l'economia delle relative aziende, la regione Piemonte attua gli interventi previsti nella presente legge.

Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della Regione.

Art. 2.

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dello artigianato piemontese o di suoi specifici comparti, anche in rapporto all'articolazione territoriale del settore, il consiglio regionale può adottare, su proposta della giunta, in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, criteri prioritari e selettivi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

L'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge è disposta dalla giunta regionale, sentito per gli interventi di cui ai successivi articoli 4, 8, 9 e 17, un comitato tecnico consultivo composto:

a) dall'assessore incaricato per il settore dell'artigianato o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da tre rappresentanti designati dalla commissione regionale dell'artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;

c) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione bancaria italiana e uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane;

d) da tre esperti in materia di artigianato designati dal consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Alla costituzione del comitato provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

I membri del comitato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dallo ufficio regionale dell'artigianato.

Le spese per il funzionamento del comitato tecnico consultivo sono a carico della Regione.

Titolo II

FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE FIDEJUSSIONE REGIONALE
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 4.

La Regione concorre, nella misura del 6% annuo, nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assunti dalle imprese artigiane singole o associate, per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative da intraprendere o già intraprese da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

a) impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;

b) installazione, anche in forma collettiva, di impianti per la depurazione delle acque, dell'atmosfera e dell'ambiente;

c) costruzione di impianti e realizzazione di servizi, uffici strutture in forme consortile per le ricerche scientifiche e tecnologiche per le progettazioni, per la commercializzazione dei prodotti, nonchè per l'attuazione di singole fasi di produzione;

d) costruzione di immobili e acquisto di attrezzature, anche mediante partecipazione o concorso nelle spese, da destinare alla costituzione di centri per i servizi sociali, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, e ad ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;

e) acquisto, messa in opera e ammodernamento di macchinari e attrezzature necessari in relazione alla natura della lavorazione e dell'attività produttiva.

Per le iniziative previste ai punti *b)*, *c)* e *d)* il contributo regionale è concesso nella misura dell'8 % annuo. La stessa misura del contributo regionale è applicata per le iniziative rivolte all'impianto, ampliamento e ammodernamento di lavoratori in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti artigiani.

Qualora, in relazione al tasso di interesse praticabile sui finanziamenti, il tasso a carico dei beneficiari risultasse inferiore al minimo stabilito dallo Stato, ai sensi dell'art. 109, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il contributo regionale sarà ridotto in misura tale da garantire l'applicazione del tasso minimo determinato.

Il contributo regionale di cui ai precedenti commi è concesso per tutta la durata del periodo di ammortamento dei finanziamenti.

Art. 5.

La giunta regionale, nei limiti stabiliti in base a legge dello Stato, a norma dell'art. 109, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determina per ogni singola richiesta di finanziamento l'importo da ammettere al contributo regionale, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 3.

Sono esclusi dal contributo regionale i finanziamenti che possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.

La durata dei finanziamenti non può essere superiore a dieci anni, per le iniziative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 4 e a cinque anni per le iniziative di cui alla lettera *e)*.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente titolo la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti di credito operanti nel territorio della Regione, stabilendo l'interesse dei finanziamenti nella minor misura possibile in rapporto alla situazione del mercato finanziario e monetario e comunque in misura non superiore al limite massimo stabilito dai competenti organi dello Stato ai sensi della disposizione di cui all'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Tale interesse è suscettibile di revisione semestrale.

Nelle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo saranno altresì determinate:

le condizioni di erogazione dei finanziamenti il cui ammortamento deve avvenire a rate costanti, semestrali e posticipate;

le modalità di accreditamento del contributo regionale a favore delle imprese artigiane beneficiarie e di recupero nei casi di revoca;

le procedure per l'interruzione del pagamento del contributo regionale in caso di estinzione anticipata delle operazioni di finanziamento;

la regolamentazione dei rapporti conseguenti alla concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al successivo art. 8.

Art. 7.

Le domande di contributo, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al presidente della giunta regionale.

Ciascuna domanda è sottoposta all'esame del comitato tecnico consultivo previsto dal precedente art. 3 e contestualmente trasmessa, a cura dell'assessorato competente per i problemi dell'artigianato, all'istituto di credito prescelto dal richiedente per la concessione del finanziamento.

L'istituto di credito svolge l'istruttoria di competenza e comunica alla Regione la decisione adottata nei termini che saranno indicati nella convenzione di cui al precedente art. 6.

La giunta regionale, visto il parere del comitato tecnico consultivo e dell'istituto di credito interessato, delibera l'ammissione al contributo.

L'ammissione al contributo deliberata dalla giunta, salvo motivata richiesta di proroga, decade se il richiedente non ottiene il finanziamento da parte dell'istituto di credito entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

La concessione ed erogazione del contributo è disposta, anche ai fini di cui all'art. 55, ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, con decreto del presidente della giunta regionale, direttamente all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del finanziamento alle finalità dichiarate, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, sentito il parere del comitato tecnico consultivo, provvede con proprio decreto per la revoca del contributo.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo.

Art. 8.

Qualora gli istituti di credito comprovino di non poter concedere i finanziamenti assistibili dal contributo regionale a norma dei precedenti articoli, per insufficienza di garanzie reali o personali da parte dei richiedenti, può essere accordata apposita garanzia fidejussoria della Regione.

Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di lire 30.000 milioni.

La fidejussione regionale si esplica fino al cento per cento della perdita che gli istituti di credito dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari.

Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per importo pari alla garanzia stessa.

Per ogni operazione di credito garantita dalla Regione l'impresa mutuataria è tenuta a corrispondere una somma, una volta tanto, pari all'1 % dell'importo dell'operazione; tale somma è prelevata dall'istituto di credito mutuante all'atto dell'erogazione del finanziamento e versata alla Regione la quale provvede a introitarla in apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e successivi, con la denominazione « proventi connessi alla prestazione di garanzie fidejussorie regionali per finanziamenti a medio termine alle imprese artigiane ».

Art. 9.

Qualora le iniziative di cui al precedente art. 4 siano realizzate mediante operazioni di locazione finanziaria, intraprese con società di leasing appositamente convenzionate con l'amministrazione regionale, può essere concesso un contributo pari al 6 % del valore dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati che i conduttori devono versare alla firma del contratto.

Sulle stesse operazioni sono inoltre corrisposti contributi costanti annui posticipati, stabiliti in misura del 3 % del valore originario dei beni oggetto della locazione, per una durata massima corrispondente alla durata del contratto e comunque per non più di cinque o dieci anni a seconda che si tratti di operazioni di leasing mobiliare o immobiliare.

Il contributo regionale, non cumulabile con altre agevolazioni finanziarie corrisposte da altri enti per le medesime iniziative, verrà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

Titolo III

COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E LORO CONSORZI

Art. 10.

Per sviluppare e potenziare il sistema di garanzie primarie collettive nelle operazioni di credito alle imprese artigiane, la Regione concede alle cooperative artigiane di garanzia nei limiti delle somme stanziate annualmente in bilancio:

a) contributi nelle spese di impianto;

b) contributi annuali nelle spese di esercizio;

c) contributi annuali ordinari nella formazione del patrimonio sociale.

Hanno tiolo a conseguire i benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto-tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 12 febbraio 1959, e composte da almeno cinquanta soci.

Per le cooperative artigiane di garanzia che hanno sede nel territorio di una comunità montana il limite numerico di cui al comma precedente è ridotto a cinquanta unità.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta con propria deliberazione un nuovo statuto-tipo. Entro un anno dalla deliberazione stessa le cooperative artigiane di garanzia devono adeguare le norme statutarie per i fini della presente legge.

I contributi previsti dal presente articolo son concessi, nella misura stabilita ai successivi articoli 11, 12 e 13, anche ai consorzi costituiti tra almeno cinque cooperative artigiane di garanzia.

Art. 11.

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione viene corrisposto, in concorso spese di impianto, un contributo di lire un milione.

Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale corredate dai seguenti documenti:

copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;

elenco nominativo dei soci della cooperativa risultanti dall'apposito libro, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative.

Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo previsto dal presente articolo è elevato a lire 2 milioni.

Art. 12.

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è corrisposto un contributo fisso di lire un milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre cento soci, della somma di lire 3.000 per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno quindici giorni.

Per i consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo annuale nelle spese di esercizio è stabilito in misura fissa di lire un milione.

Art. 13.

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è concesso un contributo nella formazione del patrimonio sociale il cui ammontare è determinato dalla ripartizione annuale delle somme stanziate in bilancio, al netto dell'effettivo importo assegnato ai consorzi tra le cooperative artigiane di garanzia ai sensi dello ultimo comma del presente articolo, secondo il seguente criterio:

a) il 25 % in proporzione diretta all'incremento del numero dei soci;

b) il 50 % in proporzione diretta all'incremento dell'ammontare delle operazioni effettivamente garantite;

c) il 25 % in proporzione diretta all'incremento del capitale sociale versato dai soci,

sulla base di situazioni riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai consorzi costituiti tra cooperative artigiane di garanzia è concesso, a titolo di concorso nella formazione del patrimonio sociale, un contributo pari al 50 % della parte del capitale sociale che corrisponde alle nuove quote effettivamente versate dai soci; l'importo complessivo dei contributi annui erogati a tale titolo non può comunque superare il 25 % della somma stanziata in bilancio per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 le cooperative artigiane di garanzia devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno al presidente della giunta regionale. Le domande devono essere corredate:

dall'elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

da una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale della cooperativa da cui risulti l'incremento del numero dei soci registrato e l'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate da soci nell'anno;

da una dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con le cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno;

da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le domande per la concessione del contributo nelle spese di esercizio e nella formazione del patrimonio sociale, da parte dei consorzi costituiti tra le cooperative artigiane di garanzia, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al presidente della giunta regionale e devono essere corredate:

dall'elenco delle cooperative artigiane di garanzia associate;

da una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio da cui risulti l'incremento dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nell'anno;

da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Titolo IV

CREDITI GARANTITI DALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 15.

La Regione concorre, nella misura del 5 % annuo, nel pagamento degli interessi sui prestiti stipulati da imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una cooperativa artigiana di garanzia.

Il concorso di cui al comma precedente è disposto con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 5 milioni per ciascuna impresa e con durata non superiore a trentasei mesi.

Per le cooperative ed i consorzi artigiani il contributo regionale è concesso per un importo massimo di prestito di lire 30 milioni.

Art. 16.

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 15, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le cooperative artigiane di garanzia con gli istituti di credito.

Nelle convenzioni dovrà tra l'altro, essere stabilito che per le operazioni che godono del contributo in conto interesse da parte di altri enti, il contributo regionale verrà corrisposto in misura tale che la somma dei contributi risulti pari al 5 % annuo.

La concessione del contributo è disposta, in base ad apposita domanda inoltrata dall'impresa artigiana interessata, tramite la cooperativa artigiana di garanzia che presta la fidejussione al prestito, previa comunicazione di avvenuta erogazione da parte dell'istituto di credito mutuante.

Il contributo è erogato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito.

Titolo V

ASSOCIAZIONISMO TRA IMPRESE ARTIGIANE

Art. 17.

Alle cooperative e ai consorzi costituiti ai sensi di legge da imprese artigiane iscritte all'albo, per la produzione, l'approvvigionamento delle materie prime, la presentazione collettiva dei prodotti, la commercializzazione e vendita degli stessi, sia sul mercato nazionale che estero, l'assunzione di lavori, la gestione comune di servizi e le prestazioni di garanzia in operazioni di credito alle imprese associate, la Regione concede contributi nelle spese generali di avviamento riferite al primo anno di esercizio, comprese quelle per l'acquisto di mobili, attrezzature e macchinari.

La Regione può concorrere inoltre con contributi nelle spese straordinarie di gestione derivanti da convenzioni stipulate con enti, istituti, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scentifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a fa-

vorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle fasi di commercializzazione dei prodotti.

I contributi previsti dai precedenti commi sono accordati anche ai consorzi e cooperative di secondo grado costituiti da non meno di cinque consorzi o cooperative.

Art. 18.

Il contributo previsto dal primo comma del precedente articolo 17 è accordato in misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale unitamente:

ad una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

all'elenco nominativo dei soci del consorzio o della cooperativa, con indicazione per ciascun socio della rispettiva attività professionale e domicilio.

Art. 19.

Il contributo nelle spese straordinarie di gestione, previsto dal secondo comma del precedente art. 17, è accordato in misura non superiore al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile. Con la deliberazione di concessione del contributo sono altresì determinate le modalità di erogazione.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al presidente della giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:

copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale con l'indicazione del rappresentante legale della cooperativa o del consorzio;

elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;

copia autenticata della convenzione;

piano tecnico-finanziario della consulenza o della ricerca che formano oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.

La giunta regionale potrà richiedere qualsiasi altra documentazione legale attinente all'attività della cooperativa o del consorzio.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni in merito stabilite con la deliberazione di concessione, la giunta regionale provvede, sentito il comitato tecnico consultivo, per la revoca del contributo.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Agli oneri di cui all'art. 3, ultimo comma, della presente legge valutati per l'anno finanziario 1978 in lire 2 milioni e mezzo si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli anni successivi al 1978 si provvederà mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata per gli esercizi finanziari 1978-80, il limite di impegno complessivo di 1050 milioni di cui 50 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione « Contributi in conto interessi per finanziamenti decennali o quinquennali relativi all'mmodernamento ed al miglioramento della produttività delle imprese artigiane » e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il limite di impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato di apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 10 milioni.

All'onere di 10 milioni, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed istituendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per finanziamenti assistiti dal contributo regionale relativi all'ammodernamento e al miglioramento della produttività delle imprese artigiane » e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa, da considerarsi spesa obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma dell'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma, per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione « Contributi sui canoni anticipati versati dalle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria » e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Per la concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'art. 9 della presente legge è autorizzato per gli esercizi finanziari 1979-80 il limite di impegno complessivo di 100 milioni.

Le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi finanziari 1979-80 saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di 10 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione « Contributi a cooperative artigiane di garanzia e relativi consorzi nelle spese di impianto » e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Le spese per la concessione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della presente legge saranno determinate con le leggi di approvazione dei bilanci successivi allo esercizio finanziario 1978.

Art. 26.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della presente legge è autorizzato per gli esercizi finanziari 1978-80, il limite di impegno complessivo di 900 milioni di cui 300 milioni per l'esercizio finanziario 1978. All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo apposito capitolo con la denominazione « Contributi in conto interessi per prestiti triennali garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia » e con lo stanziamento di 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il limite d'impegno per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980 sarà determinato con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Le spese per annualità derivanti dai limiti di impegno di cui ai precedenti commi saranno iscritte in appositi capitoli dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 50 milioni in termini di competenza e di 30 milioni in termini di cassa cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi fissati in termini di competenza e in termini di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 ed iscrivendo le stesse somme in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione « Contributi ai consorzi e cooperative costituite da imprese artigiane ».

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1978 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

La giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.

Art. 29.

Le domande presentate in Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni e non esaminate, dovranno essere ripresentate dalle imprese richiedenti ai sensi della presente legge. Ai fini dell'istruttoria e della validità della documentazione di spesa prodotta sarà ritenuta valida la data di presentazione della domanda originaria.

Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali non sia stata ancora disposta la concessione dell'agevolazione regionale, saranno esaminate ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 luglio 1978

VIGLIONE

(8226)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 1978, n. 39.

Disposizioni transitorie in materia di perequazione economica.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 20 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale può autorizzare gli enti di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, ad assumere, con oneri a totale carico della provincia, a favore del personale non medico da essi dipendente, di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinazioni di perequazione economica, di carattere transitorio, riferite esclusivamente alla differenza fra la misura dell'indennità di cui all'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e quella di cui gode attualmente il personale dipendente dagli enti medesimi.

Art. 2.

Le determinazioni perequative, da assumere ai sensi dell'articolo precedente, non potranno superare il 55 per cento della predetta differenza. Il relativo importo, da calcolare su dodici mensilità, potrà essere corrisposto anche sulla tredicesima mensilità con decorrenza dal 1° luglio 1978.

Art. 3.

All'importo di cui al precedente art. 2 è attribuita natura di assegno personale, che sarà riassorbito nella misura di un terzo per ogni futuro incremento economico tabellare derivante dagli accordi nazionali.

L'assegno non è utile ai fini della pensione, dell'indennità di fine servizio e del compenso per lavoro straordinario.

Art. 4.

Al fine di pervenire all'omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dipendente dal settore pubblico, con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite apposite norme per il graduale riassorbimento della eccedenza dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, rispetto a quella fissata dalla legge statale, secondo modalità da convenire con le organizzazioni sindacali.

Art. 5.

Alla copertura del maggiore onere valutato in L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, nonchè all'ulteriore onere di L. 1.400.000.000 derivante all'applicazione della legge stessa a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie della provincia di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al maggiore gettito delle imposte in esso previste.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 settembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7822)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783150)